

COMUNE di CAVENAGO di BRIANZA
REGOLAMENTI



REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI
ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PUBBLICI O PRIVATI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 14.11.2005

INDICE

CAPO I – NORME GENERALI

- Articolo 1 - Finalità
- Articolo 2 - Legittimità degli atti di concessione di benefici economici
- Articolo 3 - Iniziative di pubblicizzazione del regolamento
- Articolo 4 - Pubblicazione degli atti
- Articolo 5 - Rilascio di copie del regolamento
- Articolo 6 - Determinazione dell'entità del contributo

CAPO II – CONTRIBUTI VOLTI ALLA PROMOZIONE CIVILE, CULTURALE E SOCIALE DELLA CITTADINANZA

- Articolo 7- Soggetti ammessi
- Articolo 8- Tipo di contributo, responsabilità e controllo da parte del Comune
- Articolo 9 - Contributi annuali
- Articolo 10 - Contributi straordinari
- Articolo 11 - Patrocinio comunale
- Articolo 12 - Criteri di valutazione dei contributi
- Articolo 13 - Procedura per i contributi annuali
- Articolo 14 - Procedura per contributi straordinari
- Articolo 15 - Quantificazione del contributo annuale
- Articolo 16 - Contributi a scuole e istituti
- Articolo 17 - Interventi straordinari

CAPO III – UTILIZZO DI LOCALI E STRUTTURE COMUNALI

- Articolo 18 - Altri tipi di benefici
- Articolo 19 - Locazione di locali come sedi di Enti o Associazioni
- Articolo 20 - Uso temporaneo di sale comunali a titolo gratuito o a tariffa agevolata
- Articolo 21 - Uso temporaneo di strutture o impianti sportivi a titolo gratuito o a tariffa agevolata

CAPO IV – FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

- Articolo 22 - Finalità
- Articolo 23 - Soggetti destinatari dell'intervento
- Articolo 24 - Modalità di presentazione del progetto
- Articolo 25 - Valutazione dei progetti

- Articolo 26 - Assegnazione del contributo
- Articolo 27 - Verifica dei progetti finanziati
- Articolo 28 - Erogazione dei contributi

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1 – FINALITA'

1. Il presente regolamento determina le forme di garanzia per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 21 L. 11/02/05 n. 15 (1) assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

-
- (1) L'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 21 L. 11/02/05 n. 15 recita:
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità a cui le Amministrazioni stesse devono attenersi.
 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.
-

ART. 2 – LEGITTIMITA' DEGLI ATTI DI CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.
Nessuna deroga può essere concessa se non previa modifica del presente regolamento.

ART. 3 – INIZIATIVE DI PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, degli Enti e Istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

ART. 4 – PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 8 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

ART. 5 – RILASCIO DI COPIE DEL REGOLAMENTO

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli Enti e delle Istituzioni che nello stesso hanno sede, con le limitazioni previste dall'art. 9 del Regolamento comunale dei procedimenti dell'accesso e delle informazioni.
2. Esso avviene previo rimborso dei soli costi di riproduzione.

ART. 6 – DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DEL CONTRIBUTO

1. Per la quantificazione dell'entità dei contributi ad Enti o Associazioni, concessi in base ai criteri e alle modalità indicate nei successivi articoli, si terrà conto:
 - 1) dell'entità dei contributi in denaro precedentemente erogati direttamente dall'Amministrazione Comunale al soggetto richiedente;
 - 2) dei vantaggi o benefici economici indiretti dovuti all'utilizzo gratuito o a tariffe agevolate di servizi, locali, strutture o impianti comunali.
2. Tali vantaggi o benefici saranno valutati in relazione alle tariffe regolarmente stabilite dall'Amministrazione Comunale in relazione ai singoli servizi, strutture, locali o impianti.
3. L'entità del contributo che dovrà essere considerata ai fini della valutazione relativa all'erogazione dello stesso, sarà determinata dalla somma dei contributi di cui al punto 1) e 2) del presente articolo.
4. La somma risultante dovrà essere chiaramente indicata nella delibera di concessione del contributo stesso.

CAPO II

CONTRIBUTI VOLTI ALLA PROMOZIONE CIVILE, CULTURALE, SOCIALE, SPORTIVA E DI TEMPO LIBERO DELLA CITTADINANZA

ART. 7 - SOGGETTI AMMESSI

1. La concessione di sovvenzioni contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
 - Di Enti Pubblici per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune, delle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado che, per la loro intrinseca funzione, necessitano di particolari contributi per la promozione del diritto allo studio;
 - Di enti privati, associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato **locali**, dotate di personalità giuridica, che esercitano la loro attività a favore della popolazione del comune.
 - Associazioni extraterritoriali e comitati per attività a favore della cittadinanza cavenaghese
 - Di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del comune.

La costituzione (documentata) delle associazioni, dei comitati e degli enti richiedenti deve risalire ad almeno 6 mesi prima della data di richiesta di contribuzione economica straordinaria e ad almeno 1 anno prima della data di richiesta di contribuzione economica annuale.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici presenti nelle attività a cui l'ente è preposto.

ART. 8 – TIPO DI CONTRIBUTO, RESPONSABILITA' E CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE

1. Il Comune di Cavenago fatti salvi i propri programmi, si fa carico delle espressioni e delle richieste culturali, civili e sociali della Comunità mediante:
 - a) erogazione di contributi annuale;
 - b) erogazione di contributi straordinari;
 - c) concessione di patrocinio.
2. I soggetti che possono farne richiesta sono quelli previsti dall' art. 8 valutati in base ai criteri di cui all'art. 12 del presente regolamento.
3. Non saranno concessi ulteriori contributi per maggiori spese che manifestazioni ed iniziative richiedono né per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli Enti di cui allo stesso art. 8
4. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto ed obbligazione che si costituisca fra i soggetti beneficiari dei contributi e i terzi.
5. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari o

patrocinio, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli Enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, nonché nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte, e, a seguito degli esiti degli accertamenti, deliberare la revoca nei limiti predetti.

6. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
7. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali con le modalità di cui al capo III del presente regolamento. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli Enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune.
Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione Comunale.

ART. 9 – CONTRIBUTI ANNUALI

1. Il Comune può erogare contributi annuali ad Associazioni, Enti, Comitati locali che promuovano:
 - a) manifestazioni di contenuto culturale, civile, sociale di particolare rilevanza per Cavenago e il circondario;
 - b) attività di carattere socio-ricreativo e feste popolari che ripercorrono tradizioni, eventi storici, usi e costumi locali, o che coinvolgano attivamente la comunità e attività per la tutela di valori monumentali e storici;
 - c) attività volte alla protezione e tutela del bambino, dei minori e dei giovani in età evolutiva; all'assistenza, protezione e tutela della famiglia, degli anziani e dei soggetti inabili; alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati; alla promozione del lavoro; alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze; all'integrazione dei cittadini stranieri;
 - d) interventi volti alla protezione e valorizzazione dell'ambiente e della natura, nonché iniziative volte a promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - e) attività sportive e di tempo libero che coinvolgano un numero rilevante di utenti.
2. Il 10% del budget annuale disponibile per la contribuzione ad associazioni/ enti/comitati potrà essere riservato dalla Giunta Comunale per l'erogazione di finanziamenti alla Proloco e/o alla Società Polisportiva locale (solo se composta da un minimo di quattro associazioni sportive).

ART. 10 – CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. Il Comune concede contributi straordinari per:
 - a) manifestazioni, mostre, corsi od altre attività volti alla promozione ed alla divulgazione dei valori storici, sociali, civili, letterari, artistici, culturali e spirituali di particolare rilievo;
 - b) attività ricreative, feste e sagre che promuovano e valorizzino la vita civile e sociale della città;

- c) manifestazioni di carattere sportivo atte a promuovere la diffusione dei vari sport in ogni fascia della cittadinanza;
 - d) Attività organizzate nel territorio comunale non rientranti tra quelle elencate nel presente regolamento ma ritenute dalla Giunta Comunale di interesse generale per la comunità
2. I contributi straordinari possono esplicarsi anche nell'assunzione diretta di parte delle spese di organizzazione, nella concessione di uso gratuito delle proprie strutture (con le modalità di cui al capo III del presente regolamento) o nell'offerta di supporti tecnico-organizzativi.

ART. 11 – PATROCINIO COMUNALE

1. Oltre al contributo straordinario, il Comune può concedere il patrocinio delle manifestazioni o attività indicate all'art. 10. Il patrocinio del Comune consiste nel riconoscimento del valore civile, morale o culturale dell'iniziativa e dei suoi promotori e nell'autorizzazione ad utilizzare il nome e lo stemma del Comune.
2. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Giunta comunale.
3. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
4. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.
5. Il logo comunale dovrà essere rilasciato alle associazioni le cui iniziative verranno patrocinate, direttamente dai competenti uffici mediante supporto informatico.

ART. 12 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Per la concessione dei contributi e delle utilità economiche previsti dal presente Capo, la Giunta valuterà le richieste pervenute secondo i seguenti criteri:
 - Valutazione dei programmi:

Sarà valutata la rilevanza per la Comunità dei programmi proposti in base ai seguenti parametri:

 - a) grado di coinvolgimento sociale conseguente alla realizzazione della proposta;
 - b) valorizzazione di tradizioni locali;
 - c) grado di importanza scientifica, culturale, civile, storica, sportiva, ecc.;
 - d) dimostrazione di precedenti analoghi programmi portati a termine.
 - e) Esistenza di precedenti collaborazioni con l'Amministrazione comunale per l'organizzazione di eventi o per la fornitura di servizi (convenzioni ...)
 - f) Adesione ad attività di coordinamento locale finalizzato ad una progettazione condivisa delle iniziative.

La rispondenza ad uno o più di tali parametri sarà riportata sinteticamente nella proposta di deliberazione relativa all'erogazione del contributo.
 - Valutazione dei soggetti richiedenti:

Il soggetto richiedente dovrà dimostrare quanto segue:

- a) entità di lavoro e di risorse economiche che il soggetto deve impegnare per il programma per cui chiede il contributo;
 - b) bilancio annuale o dell'iniziativa specifica (qualora il richiedente sia un Ente o Associazione) in cui vengano indicate chiaramente le entrate, le spese, nonché i motivi cui le stesse sono dovute, sottoscritte dal legale rappresentante dell'Associazione stessa.
2. Una particolare attenzione sarà rivolta a quelle iniziative che non hanno scopo di lucro e che promuovano attività nel mondo minorile e giovanile.

ART. 13 – PROCEDURA PER I CONTRIBUTI ANNUALI

1. Per ottenere i contributi previsti all'art. 9, i soggetti interessati dovranno presentare la richiesta di contributo allo Sportello Unico su apposita modulistica (allegato 1), entro il 30 aprile dell'anno cui si riferisce la domanda stessa (l'ufficio competente predisporrà l'adeguata pubblicizzazione del termine di scadenza attraverso gli strumenti di comunicazione disponibili), corredata dalla seguente documentazione:
 - 1) Statuto e/o regolamento dell'Associazione o Ente nonché la composizione degli organi direttivi, salvo che tale documentazione sia già stata presentata precedentemente e che non siano intervenute variazioni, che l'Ente o Associazione è tenuto a comunicare al Comune;
 - 2) Programma di massima per l'anno di riferimento, indicante anche il numero di fruitori previsti per le diverse manifestazioni/attività organizzate;
 - 3) Specificazione di altri benefici economici richiesti al Comune per le attività dell'anno di riferimento;
 - 4) Relazione dell'attività svolta nell'anno precedente;
 - 5) Bilancio consuntivo relativo all'attività svolta nell'anno precedente o analoghi documenti contabili di sintesi, che dimostrino l'utilizzo del contributo per gli scopi richiesti;
 - 6) Bilancio preventivo dell'anno in corso in cui si evidenzino le entrate previste, sottoscritto dal legale rappresentante.
 - 7) Tabella riassuntiva indicante:
 - natura dell'associazione/comitato/gruppo: profit – non profit
 - n. soci sostenitori
 - n. soci operativi
 - importo quota di adesione
 - costi annuali di gestione strutture (canoni di locazione e/o manutenzione)
 - importo quota di iscrizione a eventuali corsi attivati dall'associazione richiedente e n. iscritti.
 - n. di corsi attivati:
 - n. di ore di attività settimanale rivolta al cittadino.
 - entità contributi percepiti da altri enti pubblici o privati.
2. La Giunta comunale, valutata la documentazione presentata, delibererà la concessione del contributo, mentre l'erogazione del contributo avverrà nel secondo semestre dell'esercizio.

ART. 14 – PROCEDURA PER CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. Per ottenere i contributi straordinari previsti dall'art. 10 gli interessati dovranno presentare richiesta su apposita modulistica (allegato 2) con allegati un programma dettagliato dell'iniziativa, il preventivo di spesa, qualora non fosse stata ancora realizzata o il consuntivo di spesa nel caso di avvenuta realizzazione dal 1 al 30 novembre di ciascun anno.

2. Sulla base della documentazione prodotta, la Giunta comunale delibererà la modalità e l'entità del contributo entro il 15 dicembre di ogni anno
3. Il contributo in denaro verrà comunque erogato in seguito all'effettiva realizzazione della manifestazione o iniziativa secondo il programma previsto e in base alla presentazione di una relazione consuntiva contenente il bilancio sottoscritta dal legale rappresentante.
4. L'attività prestata dai soggetti proponenti dovrà essere a titolo volontario e gratuito.
5. Gli Enti pubblici e privati, le Associazioni ed i Comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e dai mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

ART. 15 – QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE

1. Per la determinazione dell'entità del contributo si dovrà tener conto dei seguenti parametri:
 - a) Per tutte le Associazioni:
 1. Qualità ed entità dei programmi proposti;
 2. Realizzazione puntuale degli impegni per cui in precedenza si è richiesto il contributo;
 3. Numero degli utenti potenziali delle iniziative;
 4. Bilancio consuntivo e preventivo in cui vengano specificate le tariffe praticate, eventuali altri contributi da Enti pubblici, sponsor privati, ecc.
 - b) Per le Associazioni di tipo sportivo si terrà conto anche dei seguenti parametri:
 1. Numero degli atleti;
 2. Corsi promozionali attuati;
 3. Numero di manifestazioni sportive organizzate;
 4. Tariffe praticate nei confronti degli utenti.
 5. Organizzazione di iniziative e attività non agonistiche e rivolte ai minori.
2. Per la determinazione del contributo si terrà conto dell'interesse culturale e sociale del programma presentato, nonché della situazione canonica dell'Associazione o Ente proponente.

ART. 16 – CONTRIBUTI A SCUOLE E ISTITUTI

1. Il Consiglio Comunale delibererà annualmente i contributi da erogare alle scuole pubbliche, quali fondi per il diritto allo studio, tenuto conto di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 31 del 21.03.1980.
2. Il Comune può contribuire alle spese di funzionamento di istituti privati di istruzione presenti sul territorio, qualora ne riconosca la rilevanza all'interno del contesto socio-culturale del Comune stesso. Tale contributo verrà regolamentato dalla Giunta Comunale con apposita convenzione, nella quale saranno indicati i criteri quantitativi in base ai quali determinare l'entità dello stesso.

ART.17 – INTERVENTI STRAORDINARI

1. La Giunta Comunale ha la facoltà di attribuire contributi straordinari per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori un intervento del Comune.
2. La concessione dell'uso temporaneo di spazi, locali e strutture per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente regolamento.

CAPO III

CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI SOTTO FORMA DI UTILIZZO DI LOCALI E STRUTTURE COMUNALI

ART. 18 – ALTRI TIPI DI BENEFICI

1. Il Comune, oltre a concessioni dirette di contributi in denaro, può concedere benefici economici di altro tipo.
2. Tali benefici, che verranno concessi ad Associazioni o Enti aventi le caratteristiche indicate all'art. 7 e che perseguano finalità indicate agli articoli 9 e 10, sono:
 - a) quelli già menzionati all'ultimo comma degli articoli 8 e 10;
 - b) la locazione a canone agevolato di locali ad uso di sedi per Associazioni o Enti aventi le caratteristiche indicate nel presente comma;
 - c) l'uso temporaneo, a titolo gratuito o a tariffa agevolata, di sale comunali, attrezzature, impianti;
 - d) l'uso temporaneo, a titolo gratuito o a tariffa agevolata, di strutture o impianti sportivi.

ART. 19 – LOCAZIONE DI LOCALI COME SEDI DI ENTI O ASSOCIAZIONI

1. Il Comune può concedere in locazione a canone agevolato o gratuito locali propri agli Enti od Associazioni di cui all'articolo precedente.
2. La suddetta locazione avverrà tramite contratto che dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione: in essa dovrà essere indicata la motivazione in base alla quale viene concessa tale beneficio economico.
3. L'economista comunale provvederà all'esazione del canone.

ART. 20 – USO TEMPORANEO DI SALE COMUNALI A TITOLO GRATUITO O A TARIFFA AGEVOLATA

1. L'utilizzo delle sale comunali viene effettuato ai prezzi e con le modalità di cui all'allegato regolamento (allegato A).
2. La Giunta o il Responsabile di settore individuato dalla stessa può concedere l'uso gratuito o a tariffa agevolata, oltre che ai soggetti già indicati nel regolamento di utilizzo delle sale comunali, anche ai soggetti di cui all'art. 9 del presente regolamento.

ART. 21 – USO TEMPORANEO DI STRUTTURE O IMPIANTI SPORTIVI A TITOLO GRATUITO O A TARIFFA AGEVOLATA.

1. L'amministrazione attraverso i competenti uffici può concedere a condizioni agevolate l'uso di impianti od attrezzature ad Associazioni sportive. Tale concessione è regolata per quanto riguarda le palestre comunali mediante apposito regolamento adottato dal Consiglio Comunale (Allegato B) e per quanto riguarda i campi da calcio e il bocciodromo da convenzione approvata dalla Giunta Comunale e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti.

2. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.
3. Nel caso in cui l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, l'Ente organizzatore ne assumerà la piena responsabilità, facendosi anche carico di richiedere le necessarie ulteriori autorizzazioni.

CAPO IV

FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

ART. 22 – INTRODUZIONE

1. Il Comune di Cavenago di Brianza intende favorire la cooperazione allo sviluppo promuovendo il finanziamento di progetti finalizzati alla cooperazione con paesi in via di sviluppo o paesi colpiti da conflitti armati, ai sensi della legge n. 68 del 1993.
2. Il Responsabile di servizio entro il mese di aprile di ogni anno apre i termini di presentazione delle istanze di contributo di progetti di cooperazione allo sviluppo e pubblica il termine di scadenza e la modalità di presentazione dei progetti candidati al finanziamento.

ART. 23 SOGGETTI DESTINATARI DEL FINANZIAMENTO

1. I gruppi e le associazioni di volontariato residenti sul territorio cavenaghese che con la loro attività sostengono e finanziano progetti di cooperazione con paesi in via di sviluppo o che hanno effettuato nell'ultimo anno o intendono finanziare iniziative di promozione, diffusione e sensibilizzazione nel territorio comunale sui temi della pace e della solidarietà.
2. Tutte le organizzazioni non governative riconosciute dal ministero degli Affari Esteri in base alla legge 49/1987 e che nel contempo abbiano maturato o stiano maturando progetti di cooperazione.
3. Comuni singoli o gruppi di comuni in forma associata che sostengono o avviano progetti di cooperazione allo sviluppo.

ART. 24 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

1. Le richieste di finanziamento devono contenere:
 - Relazione esplicativa delle finalità ed attività del gruppo proponente;
 - Il progetto per il quale è richiesto il contributo, contenente informazioni relative a: . paese e località in cui si prevede di intervenire; descrizione dell'attività e del contesto locale in cui si intende realizzarla, anche attraverso materiale audiovisivo, fotografico o altro; destinatari dell'intervento; area di intervento (sociale, educativa, sanitaria, lavorativa, formativa ...) personale o associazione di riferimento in luogo.
 - Tempi di realizzazione del progetto che dovrà essere inferiore ai due anni.
 - Importo complessivo dei progetti.
 - Contributi già ricevuti da altri Enti pubblici e Istituzioni.
 - Ammontare del contributo comunale richiesto.
2. Ai fini della concessione dei contributi i soggetti devono presentare domanda su apposita modulistica contenente i seguenti elementi:
 - Denominazione o ragione sociale, legale rappresentante, indirizzo, codice fiscale o partita IVA, anno di costituzione.
 - Impegno a presentare a consuntivo il rendiconto delle spese sostenute
 - Requisiti del soggetto ed esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe nei tre anni precedenti.

ART. 25 – VALUTAZIONE DEI PROGETTI

1. La Giunta Comunale entro due mesi dalla data di scadenza dei termini di presentazione delle istanze di contributo, valuta l'ammissibilità delle domande secondo i seguenti criteri e la seguente attribuzione di punteggio:
 - Verranno tenuti maggiormente in considerazione i progetti presentati da associazioni e gruppi residenti nel territorio di Cavenago, preferibilmente consorziati tra loro (5 punti ai residenti; 6 punti ai residenti consorziati; 3 punti ai non residenti ma con associati cavenaghesi; 4 punti alle O.N.G.).
 - Si favoriranno quei progetti continuativi nel tempo che tendano a stabilire delle relazioni sociali con partner locali espressione della società civile (2 punti).
 - Verranno favorite le associazioni che si impegnino in attività di sensibilizzazione ed animazione sui temi dell'educazione alla pace e della solidarietà nel territorio (fino a un massimo di 5 punti).
 - Saranno tenute presenti le precedenti esperienze di collaborazione con l'associazione proponente (fino a un massimo di 3 punti).
 - Alla stessa associazione potranno essere finanziati progetti per non più di due anni consecutivi. Successivamente verrà data priorità alle associazioni che non sono state beneficiarie da contributi.
 - Presenza di volontari cavenaghesi nel paese in via di sviluppo impegnati sul progetto presentato (2 punti).
 - Verrà inoltre effettuata una valutazione globale del progetto equivalente al grado di soddisfazione generale (fino a un massimo di 10 punti).
 - Verrà data precedenza da almeno un gruppo o associazione residente nel territorio che raggiunga un punteggio minimo di 6 nella valutazione tecnica.
 - In caso di punteggio il contributo verrà assegnato al gruppo o associazione residente nel territorio.
2. La Giunta Comunale approverà un'apposita graduatoria.

ART. 26 – ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Nel bando per la presentazione dei progetti verrà indicato l'importo complessivo disponibile nel bilancio comunale per il finanziamento.
2. Il contributo verrà concesso, con determinazione del responsabile di settore, ai progetti meritevoli nella misura indicata dalla giunta Comunale.

ART. 27 – VERIFICA DEI PROGETTI FINANZIATI

1. Entro 6 mesi dalla conclusione del progetto il gruppo o associazione beneficiario del contributo dovrà presentare una relazione finale con allegata rendicontazione finanziaria.

ART. 28 – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Il contributo verrà erogato entro 30 giorni dall'approvazione in Giunta Comunale.
2. In caso di mancata o parziale attuazione dell'iniziativa finanziata la Giunta Comunale provvederà alla revoca e al recupero totale o parziale del contributo.

--

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, essendo trascorso il periodo di ripubblicazione a termini di legge, è entrato in vigore in data _____